



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023.

- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e in particolare l'articolo 12;
- VISTO** il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, concernente “*Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1-bis;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, e in particolare l'articolo 1, commi 635 e 636;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183, riguardante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”, e in particolare l'articolo 15;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”, ed in particolare l'articolo 73;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, riguardante “*Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, recante “*Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*”, e in particolare gli articoli 1, 3 e 4;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, di “*Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, di “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023- 2025*” (pubblicato sul Supplemento ordinario n.44 alla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 304 del 30.12.2022);
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267, “*Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 27 agosto 2020, n. 108, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, «Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale 267/2007»*”;
- VISTA** la decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012, 2013/284/UE, causa C



Il Ministro dell'istruzione e del merito

26/2010, recante “Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione”, nella parte relativa alle attività didattiche svolte con modalità non commerciali, come disciplinate dal sopra richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012;

CONSIDERATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 292 del 3 novembre 2016, resa nei giudizi riuniti nn. R.G. 7068/2014 e R.G. 7228/2014, riguardanti rispettivamente i ricorsi proposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dall'ANINSEI per l'annullamento del decreto del Ministro 30 gennaio 2013, n. 46, recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2012/2013;

CONSIDERATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5259 del 13 dicembre 2016, con la quale il supremo consesso di giustizia amministrativa ha deciso sul ricorso intentato contro il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'ottemperanza alla sentenza n. 292 del 3 novembre 2016, dichiarandone l'inammissibilità;

VISTO lo stanziamento di euro 512.830.089,00, per l'esercizio finanziario 2023, sul capitolo 1477/1 “Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta”;

VISTO lo stanziamento di euro 113.400.000,00, per l'esercizio finanziario 2023, sul capitolo 1477/2 “Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità”;

ASSUNTA la necessità di dettare criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023;

DECRETA

Articolo 1 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) ente non commerciale: l'ente pubblico o privato, diverso dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
 - b) attività istituzionale: attività diretta all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 - c) modalità non commerciali: modalità di svolgimento dell'attività istituzionale prive di scopo di lucro.

Articolo 2 **(Funzione pubblica delle scuole paritarie)**

1. Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2022/2023.
2. I contributi sono erogati al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione. Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2022/2023.
3. I contributi di cui al presente decreto sono determinati sulla base dei dati inseriti dalle scuole paritarie nell'“Anagrafe nazionale degli studenti” e nella “Rilevazione sulle scuole – Dati Generali”.
4. I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, abbiano fornito e aggiornato con regolarità tutti i dati richiesti dal sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

5. Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 3

(Piano annuale di riparto)

1. Con apposito decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, lo stanziamento per le scuole paritarie, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito sul capitolo 1477 – piano gestionale 01, missione 22 - programma 9 - azione 1, esercizio finanziario 2023, nella misura di € 512.830.089,00, è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali e la Regione autonoma Valle d'Aosta sulla base della consistenza numerica delle scuole paritarie, delle classi e sezioni, e degli allievi.
2. Il riparto viene effettuato per il 15% in proporzione al numero delle scuole, per il 35% sulla base delle classi e sezioni e per il 50% sul numero degli allievi.
3. Le risorse assegnate agli Uffici scolastici regionali sono destinate ai fini di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 4

(Piano regionale di assegnazione)

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali predispongono un piano regionale di assegnazione dei contributi per l'anno scolastico 2022/2023.
2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, e avendo riguardo agli allievi con disabilità.

Articolo 5

(Scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciale)

1. I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali.
2. Le scuole paritarie svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciale quando l'atto costitutivo o lo statuto prevede:
 - a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;
 - b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - d) lo svolgimento dell'attività a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma 2, lettera d), l'attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms) annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione e



Il Ministro dell'istruzione e del merito

del merito ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, letterac), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La presenza dei requisiti di cui al presente articolo è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello A che le scuole paritarie sono tenute a compilare tramite il portale SIDI (Sistema Informativo dell'Istruzione) del Ministero dell'istruzione e del merito nell'area dedicata alle scuole paritarie.

4. Ai sensi degli articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli Uffici scolastici regionali e territoriali effettuano idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Articolo 6

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. Le risorse assegnate all'Ufficio scolastico regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite da ciascun Ufficio come segue:
 - a) il 20% è ripartito tra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
 - b) l'80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia e il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti.
3. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di otto bambini effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite assegnando per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 allievi, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Articolo 7

(Scuole primarie paritarie convenzionate)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, e dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, alle scuole primarie paritarie convenzionate è assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
 - a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
 - b) numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
 - c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.
2. In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui al comma 1, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.
3. Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto, per aumento di classi e di ore di sostegno,



Il Ministro dell'istruzione e del merito

possono essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque la assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 4, e per gli alunni con disabilità ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 8

(Scuole secondarie di I e II grado)

1. Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie paritarie convenzionate, sono ripartite come segue:
 - a) il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nell'Anagrafe nazionale alunni, non inferiore a otto in ciascuna classe;
 - b) l'80% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti e il numero delle stesse, fermo restando il limite minimo di otto studenti iscritti e frequentanti ciascuna classe.
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b) sono assegnate alle scuole in ragione del numero di studenti iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde delle scuole secondarie di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto studenti, i cui nominativi siano stati comunicati alla Anagrafe nazionale degli studenti.

Articolo 9

(Contributi per l'inserimento degli allievi con disabilità nella scuola paritaria)

1. Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che accolgono allievi, iscritti e frequentanti, con certificazione di disabilità riconosciuta come previsto dalle disposizioni vigenti in materia, è assegnato un contributo annuo di euro 113.400.000,00, a gravare sul capitolo 1477 - piano gestionale 02, missione 22 - programma 9 - azione 1, esercizio finanziario 2023.
2. Le risorse sono assegnate agli Uffici scolastici regionali con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ripartendole sulla base del numero degli allievi con disabilità iscritti e frequentanti le scuole paritarie di ciascuna regione.
3. Gli Uffici scolastici regionali provvedono ad erogare le risorse assegnate alle scuole paritarie secondo il seguente criterio:
 - a) 50% sulla base del numero di allievi con disabilità presenti in ciascuna scuola;
 - b) 50% tenendo conto della percentuale di allievi con disabilità sul numero di allievi frequentanti ciascuna scuola.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara